



PARERE MOTIVATO
n. 113 in data 17 Maggio 2016

**Oggetto: Verifica di Assoggettabilità del Piano Urbanistico Attuativo zona C 2 APP 02
incrocio tra Via Roma e Via Mattei. Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD).**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 17 Maggio 2016 come da nota di convocazione in data 13 Maggio 2016 prot. reg.188906;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dallo Studio Tecnico Sorgato Geom. Marcellino, per conto della Ditta proprietaria Castelli Lucia, con nota del 26/02/2016 acquisita al protocollo regionale al n. 79716 del 29/02/2016 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo zona C 2 APP 02 incrocio tra via Roma e via Mattei nel Comune di Sant' Angelo di Piove di Sacco;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Parere n. 26215 del 4.04.16 assunto al prot. reg. al n.129835 del 4.04.16 dell'ULSS n.16 che di seguito si riporta:
 - Vista la nota prot. n. 99192 del 11.03.2016 della Sezione della Regione del Veneto di cui all'indirizzo con la quale si chiede allo scrivente il parere di competenza relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo zona C 2 APP 02 incrocio tra via Roma e via Mattei nel Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD);
 - Fatto salva l'acquisizione di eventuali pareri di altri Enti, Servizi e Uffici competenti in virtù di disposizioni legislative e regolamenti in vigore;
 - Preso atto della documentazione allegata all'istanza;
 - Tenuto conto dell'obbligo di rispettare tutte le disposizioni igienico-sanitarie contenute nelle norme vigenti, nonché nei regolamenti locali anche per quanto non esplicitato di seguito;
 - Per quanto di competenza di questo Servizio, sotto il profilo igienico-sanitario, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

- a) Nella progettazione della viabilità sia prevista la realizzazione di percorsi che favoriscano la mobilità ciclo-pedonale, garantendo il collegamento continuo di tali



- percorsi tra la rete stradale esistente e i nuovi insediamenti, con particolare riguardo agli attraversamenti, ed un pratico e sicuro utilizzo;
- b) Sia preservata la qualità paesaggistica degli spazi urbani, individuando apposite aree parcheggio e prevedendo un sistema del verde pubblico con percorsi ombreggiati che favoriscano e promuovano l'attività fisica collegati con i percorsi pedonali e ciclabili;
 - c) In relazione all'intervento edificatorio privato, siano previsti adeguati spazi delimitati da destinare ad area ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti. Tali aree siano posizionate in modo da favorire l'accesso ad ogni residente ed in posizione tale da non recare danno o molestia a terzi;
 - d) Per eventuali piani interrati dei fabbricati siano valutate, progettate e realizzate tutte le necessarie opere al fine di evitare ogni possibile fenomeno di infiltrazione dalle strutture murarie ed allagamenti ai volumi realizzati sotto il piano stradale;
 - e) Sia eseguita la valutazione relativa all'impatto acustico, che dovrà dimostrare il rispetto dei limiti di zona;
 - f) Siano rispettati i requisiti di accessibilità, visitabilità ed adattabilità come prescritto dal D.M. n. 236/89, dalla L.13/89, dalla D.G.R.V. n. 509/2010 e dalla D.G.R.V. n. 1428/2011;
 - g) Sia rispettata la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e D.G.R. n. 1887 del 27-05-97).
- Parere n.33599 del 5.04.16 assunto al prot. reg. al n.131041 del 5.04.16 dell'ARPAV di Padova che di seguito si riporta:

In riferimento alla vs. nota Prot. n. 99192 del 11/03/2016, è stata esaminata la documentazione.

In merito si propongono le seguenti osservazioni:

- si segnala l'evoluzione dal punto di vista normativo e delle previste classificazioni relativamente agli aspetti: qualità dell'aria e delle acque superficiali;
- si ricorda che tra gli interventi previsti per il contenimento dell'inquinamento luminoso è prevista l'adozioni di corpi e sistemi illuminanti che non irradiano verso la volta celeste.

VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 60/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA APP2 incrocio tra via Roma e via Mattei - Zona C2, nel Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD).

Pratica n. 3230

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008,



220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Lucia Castellini, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 79716 del 29/02/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie n. 6 "*piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale della Saccisica e il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco non sono stati sottoposti a procedura di valutazione di incidenza, in quanto è stata presentata una dichiarazione secondo quanto previsto dalla allora vigente D.G.R. 3173/2006;

VERIFICATO che l'autorità regionale per la valutazione di incidenza non ha riconosciuto per il Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco la fattispecie n. 6 "*piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

CONSIDERATO che tale dichiarazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza;

PRESO ATTO che l'intervento prevede una edificazione privata (lotti di superficie complessiva di 12118 m², con fabbricati di tipo "a villino" e con viabilità interna che prevede una circolazione ad anello con accesso sulla via Mattei), zone a parcheggio (1600 m² - 75 posti auto disposti in modo omogeneo su tutta l'area), un'area a verde pubblico (posta a cuscinetto tra la zona residenziale e la viabilità 4460 m²), un sistema di mitigazione e compensazione idraulica con volume d'invaso complessivo disponibile superiore al volume di invaso necessario a laminare la portata in uscita, un fosso di guardia in luogo del preesistente, due opere di interesse pubblico: una rotatoria (tra la Via Roma S.P. 40 e la via Mattei) e un percorso ciclo-pedonale extra ambito (sul lato sud di via Roma, in modo da collegare il nuovo insediamento con il capoluogo);

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dal presente intervento corrispondono ad aree attribuite alle categorie "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Caprimulgus europaeus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui*



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA APP2 incrocio tra via Roma e via Mattei - Zona C2, nel Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Caprimulgus europaeus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

E

RACCOMANDA

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o



certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 60/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV , in data 17 maggio 2016, che evidenzia come il Piano Urbanistico Attuativo zona C 2 APP 02 incrocio tra via Roma e via Mattei nel Comune di Sant' Angelo di Piove di Sacco, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo zona C 2 APP 02 incrocio tra via Roma e via Mattei nel Comune di Sant' Angelo di Piove di Sacco, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.


*Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)*

Arch. Vincenzo Fabris



Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS – VInCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis



Il presente parere si compone di n.6 pagine.